

D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

32. *Esclusività dello Stato per la fabbricazione delle carte valori.*

È riservata allo Stato la fabbricazione della carta per le cartevalori postali, delle carte-valori medesime e dei punzoni per le macchine affrancatrici.

Il valore e le caratteristiche delle carte-valori medesime e dei punzoni per le macchine affrancatrici.

Il valore e le caratteristiche delle cartevalori postali sono determinati con decreto emesso dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.